



Scannerizzami per
scaricare il file pdf

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA -GELA-

ORDINANZA N. 01/2023

(Situazioni di pericolosità)

Il Capo del Circondario Marittimo e Capo del Compartimento Marittimo di Gela:

- VISTO:** il Piano Stralcio per l' Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell'art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L.267/98, e dell'art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L.365/2000, che ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano;
- VISTA:** la relazione generale del "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana anno 2004 (consultabile all'indirizzo web <https://www.sitr.regione.sicilia.it>) punto 8. Unità Fisiografica di Punta Braccetto – Licata;
- VISTA:** la Circolare prot. N.16281 in data 04 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 9 – Demanio Marittimo, con la quale sono state ribadite le competenze rispettive dell'Autorità Marittima e delle Amministrazioni comunali relativamente alla eventuale presenza di pericoli sul pubblico demanio marittimo;
- VISTA:** L'Ordinanza n. 03/2022 datata 26.04.2022 della Capitaneria di porto di Gela, relativa alle interdizioni vigenti nel Compartimento Marittimo di Gela in considerazione del rilevante rischio di crolli e smottamenti a tutela della pubblica e privata incolumità;
- VISTA:** La nota prot. M_D MMIDROGE del 07.12.2022, con la quale l'Istituto Idrografico della Marina Militare segnalava la necessità di una verifica su taluni punti individuati nell'Ordinanza di cui sopra;

VISTA: la nota prot. 16586 del 14.12.2022 di questo Comando, con la quale venivano corretti i punti in questione e più precisamente quelli relativi alla M/N New Rose e M/N Irini, entrambi relitti presenti nelle acque di giurisdizione;

VISTI: gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

CONSIDERATA: la necessità di aggiornare l'Ordinanza n. 03/2022 del 26.04.2022 alla luce delle modifiche di cui sopra;

ORDINA

Articolo 1

(divieti e limitazioni)

L'articolo 1, comma 7 ed 8, dell'Ordinanza n. 03/2022 del 26.04.2022 della Capitaneria di porto di Gela è così modificato:

- 1) Tratto di mare in località Montelungo del Comune di Gela, compreso nella circonferenza avente centro nel punto di coordinate **37°05.020'N - 014°11.210'E** e raggio **100m** per la presenza del relitto della M/N Irini;
- 2) A metà circa della lunghezza del molo di ponente, lato esterno, del porto Rifugio di Gela, in relazione alla presenza del relitto della M/N New Rose, per un raggio di 200 metri dal punto di coordinate **37°03.934'N - 014°13.666'E**;

Rimangono invariate le restanti parti dell'Ordinanza di cui è cenno.

Articolo 2

(Adempimenti per le Civiche Amministrazioni e gli ulteriori Enti interessati)

1. Le Amministrazioni dei Comuni rivieraschi interessati avranno cura di posizionare sul sito idonea cartellonistica monitoria e sistemi di interdizione relativi ai divieti di cui all'articolo 1.
2. Le summenzionate Amministrazioni/Enti avranno altresì cura di monitorare puntualmente e periodicamente le cale e le aree demaniali marittime frequentate dagli avventori della costa, riportando urgentemente alla Capitaneria di porto di Gela ed all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente eventuali ulteriori situazioni di pericolosità o di eventuale aggravamento delle situazioni di rischio e pericolosità sugli ulteriori tratti di costa cui è pure fatta menzione sul predetto PAI.
3. Nei casi in cui si renda necessario praticare eventuali interventi urgenti diretti all'eliminazione di pericoli, dovrà essere formulata tempestiva e preventiva comunicazione all'Autorità Marittima per le azioni di competenza, prendendo altresì contatti diretti con il Servizio geologico e geofisico regionale per le eventuali azioni urgenti dirette all'eliminazione del pericolo insorto.

4. Analoga comunicazione dovrà essere data nei casi in cui la realizzazione di opere di contenimento/consolidamento renda, se comprovata, non più indispensabile taluno dei divieti di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 3 **(Disposizioni finali e sanzioni)**

1. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché da ulteriori sanzioni previste da vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in relazione alla fattispecie prefiguratesi.
2. L' Ordinanza citata in premessa è modificata dalla presente;
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, di cui si dispone l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Gela e la pubblicazione sul sito web: www.gela.guardiacostiera.it
4. Copia della presente Ordinanza è inviata inoltre alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio anche per l'affissione al relativo Albo.
5. La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data di emissione, e abroga ogni altra disposizione con essa incompatibile, fatti salvi i provvedimenti emessi dalle altre competenti Autorità Comunali e Regionali.

Gela, 02.01.2023

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Lorenzo MASCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 07/03/2005, n. 82